

Codice A1702A

D.D. 26 maggio 2016, n. 381

Azienda faunistico-venatoria "Viridio" (CN). Rinnovo della concessione.

Vista l'istanza 27.10.2015 protocollo n. 17475/A1702A presentata dal Signor Francesco PEJRONE, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Cacciatori Amanti Fauna di Montagna" (ASCAFM), titolare della concessione dell'azienda faunistico-venatoria (AFV) "Viridio" di ettari 3.000 ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, intesa ad ottenere il rinnovo della stessa;

vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 27.04.2016, i cui contenuti si richiamano integralmente nella presente determinazione, con la quale l'Amministrazione regionale ha disposto:

- di sospendere per 30 giorni, decorrenti dalla notifica del medesimo provvedimento, il procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Viridio" a favore dell'Associazione Sportiva Cacciatori Amanti Fauna di Montagna" (ASCAFM), titolare della concessione, rappresentata dal legale rappresentante Signor Francesco PEJRONE;
- di stabilire che la mancata acquisizione, da parte del concessionario, della disponibilità dei terreni di proprietà comunale entro tali termini, avrebbe comportato il mancato accoglimento della domanda di rinnovo e la conseguente decadenza della concessione;

preso atto che la suddetta determinazione è stata trasmessa con nota prot. n. 16976/A1702A del 27.04.2016:

- al Comune di Demonte e da questi ricevuta il 27.04.2016, come da ricevuta di posta certificata;
- al concessionario dell'AFV e da questi ricevuta il 29.04.2016, giusto avviso di ricevimento di Raccomanda A.R.;

rilevato che i termini per l'acquisizione da parte del concessionario della disponibilità dei terreni di proprietà comunale scadevano il 29.05.2016;

vista la nota prot. n. 22347/A1702A del 25.05.2016, con la quale sono stati trasmessi il Verbale della Deliberazione della Giunta comunale di Demonte n. 63 del 19.05.2016 e la Determinazione n. 144 del 23.05.2016 Resp. n. 21 del Comune di Demonte, attestanti la concessione dei terreni ad uso venatorio a favore dell'ASCAFM, fino al 31.05.2025;

dato atto che nella succitata istanza di rinnovo della concessione il Signor Francesco PEJRONE ha dichiarato, tra l'altro, che:

- nessuna modificazione, anche di carattere agro-fauno-forestale, si era verificata nello stato di fatto dell'azienda faunistico-venatoria e nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti all'azienda;
- le convenzioni di conferimento dei terreni intervenute con i singoli proprietari erano tutt'ora valide e rinnovate per ulteriori 10 anni;

vista la nota prot. n. 7288/A1702A del 01.03.2016 con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura ha comunicato al concessionario l'obbligo di sottoporre l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie o il loro rinnovo alla procedura di Valutazione di Incidenza rispetto al Sito Rete Natura 2000 IT1160062, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera g) *bis* delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" - Testo coordinato (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016);

vista la nota prot. n. 13463/A1702A del 05.04.2015, con la quale il concessionario ha trasmesso al Settore Biodiversità e aree naturali la relazione tecnica per la Valutazione di Incidenza relativa alla porzione di territorio dell'AFV compreso nel perimetro della ZPS "ALTE VALLI STURA E MAIRA" (Cod. IT1160062), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e della l.r. 19/2009;

vista la nota prot. n. 11934/A16.01A del 19.04.2016 del Settore Biodiversità e aree naturali, di comunicazione di avvio, in data 05.04.2016, della succitata procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e della l.r. 19/2009;

constatato che la richiesta di rinnovo della concessione è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario, rinnovando la concessione fino al 31.01.2025;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;
vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.,

determina

- di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Viridio", di ettari 3.000 e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore della "Associazione Sportiva Cacciatori Amanti Fauna di Montagna" (ASCAFM), rappresentata dal legale rappresentante Signor Francesco PEJRONE, fino al 31.01.2025.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 355 del 10.12.1998 e nella determinazione dirigenziale n. 28 del 22.01.2007.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Dr. Carlo DI BISCEGLIE -